

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 506)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 aprile 1959 (V. Stampato n. 592)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(VIGORELLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 30 APRILE 1959

**Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa ai titolari di imprese artigiane soggetti all'assicurazione contro le malattie di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, anche se abbiano esercitato il diritto di opzione contemplato dall'articolo 1, ultimo comma, della legge medesima.

L'assicurazione di cui al precedente comma, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, è regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo as-

sicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta;
- 3) gli ascendenti;
- 4) i fratelli e le sorelle.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali i titolari di impresa artigiana furono regolarmente affidati come esposti.

Il titolare dell'impresa artigiana è tenuto anche al pagamento dei contributi dovuti per i coadiuvanti di cui ai commi precedenti, salvo il diritto di rivalsa.

Art. 3.

È istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani.

La gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge, sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che per quella relativa all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi, salvo quanto previsto dall'articolo 5, primo comma, lettera c), della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge alla gestione speciale prevista

dall'articolo 3 si provvede con il contributo degli assicurati e con il concorso dello Stato.

La misura del contributo base è quella prevista per la classe 3^a della tabella A allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55.

La misura del contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni è determinata, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione e tenuto conto della entità del concorso dello Stato.

Qualora, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, non sia emanato, per la determinazione della misura del contributo previsto dal comma precedente, il provvedimento di cui allo stesso comma, il contributo è dovuto, sino a quando non sarà entrato in vigore il detto provvedimento e salvo conguaglio sulla base della misura fissata con il medesimo, nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato.

Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo per l'adeguamento delle pensioni è stabilito nella misura di lire 600 mensili.

Negli elenchi previsti dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, deve essere specificato, per ciascun iscritto, se ricorre la qualità di titolare dell'impresa o di familiare coadiuvante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della presente legge.

I contributi obbligatori di cui al presente articolo sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante ruoli esattoriali applicandosi, per la formazione dei ruoli e per la riscossione dei contributi, le norme della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, salvo quanto previsto nella presente legge. A tale scopo i ruoli previsti dall'articolo 3 della legge predetta sono integrati, a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con la indicazione degli iscritti per i quali è dovuto il contributo per l'assicurazione di cui alla presente legge.

I contributi dovuti a norma del presente articolo si prescrivono col decorso di tre anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.

Art. 5.

Lo Stato concorre all'onere della gestione con un contributo di lire 2,5 miliardi nell'esercizio finanziario 1958-59. Per gli esercizi finanziari successivi il contributo dello Stato sarà stabilito con legge.

Il contributo dello Stato previsto nel precedente comma è comprensivo della quota di concorso alla pensione base prevista dall'articolo 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e del concorso per i trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il contributo dello Stato di cui al primo comma verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere derivante a carico dello Stato dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1958-59, nell'importo di lire 2,5 miliardi, si provvede a carico degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio, concernenti il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Per le persone assicurate ai sensi della presente legge il limite di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età per gli uomini e del sessantesimo anno di età per le donne.

Agli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, stabiliti dall'articolo 9, *sub* articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, le persone assicurate a

norma della presente legge sono equiparate agli operai delle categorie non agricole.

Art. 7.

In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e contribuzione necessari per il conseguimento della pensione, tra il 1° gennaio 1960 ed il 31 dicembre 1973, le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione ai sensi della presente legge sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia con l'età e con il versamento di un numero di contributi mensili, dovuti ai sensi della presente legge, secondo il seguente prospetto:

Anno	Età		Contributi
	Uomini	Donne	
1960	65 ed oltre	65 ed oltre	12
1961	65	65	24
1962	65	65	36
1963	65	65	48
1964	65	65	60
1965	65	65	72
1966	65	64	84
1967	65	63	96
1968	65	62	108
1969	65	61	120
1970	65	60	132
1971	65	60	144
1972	65	60	156
1973	65	60	168

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano esclusivamente a coloro che nell'anno 1957 e per tutti gli anni successivi, fino a quello di pensionamento, sono stati regolarmente iscritti nei ruoli delle Casse di malattia di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 o che vi sarebbero stati iscritti ove non avessero esercitato la facoltà di opzione contemplata dall'articolo 1, ultimo comma, della legge medesima.

Coloro che risultino essersi iscritti nei ruoli delle Casse di malattia a partire da un anno successivo al 1957 ma entro l'anno di entrata in vigore della presente legge sono ammessi al pensionamento, con l'osservanza delle norme contenute nei commi primo

e secondo del presente articolo, ma l'acquisizione del diritto alla pensione è ritardata di due anni qualora l'iscrizione risulti essere stata effettuata nell'anno 1959.

La Commissione provinciale, di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è integrata da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I contributi o le quote di contributi, di cui alla presente legge, indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono restituiti all'assicurato, o ai suoi aventi causa, anche quando si riferiscono a periodi anteriori a quello contemplato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Art. 8.

Gli artigiani che abbiano versato contributi nell'assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi a norma dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sino a quando non abbiano liquidato la pensione a norma della presente legge.

All'atto della liquidazione della pensione dell'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge, si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione conseguita nell'assicurazione facoltativa in relazione a contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia i contributi di cui al precedente comma sono considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione nella assicurazione prevista dalla presente legge.

A tal fine il coacervo dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa, rivalutati ai sensi dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, verrà imputato a copertura di tanti mesi di contribuzione anteriori all'anno 1959 quanti risultano dalla divisione del coacervo dei contributi rivalutati per l'importo del contributo mensile complessivamente previsto per il primo anno di ap-

plicazione della presente legge dal secondo e dal quinto comma del precedente articolo 4.

Agli effetti dell'anzianità di iscrizione si considera data iniziale dell'assicurazione quella del versamento del primo contributo nella assicurazione facoltativa.

I ratei di pensione nell'assicurazione facoltativa maturati alla data di decorrenza della pensione di cui alla presente legge, non saranno restituiti.

Le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo si applicano anche agli artigiani che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già liquidato una pensione nell'assicurazione facoltativa.

Quando il diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria regolata dalla presente legge sarebbe stato conseguito ugualmente anche senza il computo, ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di assicurazione e contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa di cui ai commi precedenti, il trattamento di pensione non può essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo garantito ai sensi dell'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e della pensione o quota di pensione liquidata o liquidabili nell'assicurazione facoltativa.

Coloro che, alla data del 1° gennaio 1959, risultino titolari di pensione diretta o indiretta o, pur non avendola ancora richiesta, abbiano i requisiti per il conseguimento di una pensione diretta o indiretta, di importo non inferiore a lire 2.000 mensili per le pensioni dirette o a lire 1.500 mensili per le pensioni indirette, nell'assicurazione facoltativa a norma della Convenzione stipulata con la Federazione nazionale artigiani il 29 ottobre 1935, sono ammessi, a domanda, a partire dal 1° gennaio 1960, alla liquidazione di una pensione nell'assicurazione obbligatoria anche se non risultino in possesso dei requisiti minimi di assicurazione e contribuzione richiesti dalla presente legge.

La pensione è liquidata nella misura corrispondente al trattamento minimo ed è integrata dalla eventuale eccedenza sull'importo del trattamento minimo della pensione liquidata o liquidabile nell'assicurazione facoltativa.

I ruoli dell'assicurazione facoltativa per gli artigiani contemplati dalla Convenzione 29 ottobre 1935, sono chiusi alla data della entrata in vigore della presente legge e la relativa gestione per gli attuali iscritti e pensionati è assunta dalla gestione speciale, prevista dall'articolo 3 della presente legge, la quale subentra in tutti i diritti ed oneri derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale o al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia ai pensionati, dall'esercizio dell'assicurazione predetta a norma della Convenzione citata.

Le disposizioni contenute nei commi nono e decimo del presente articolo si applicano anche agli assicurati nella assicurazione facoltativa ordinaria che risultino essere stati iscritti nel registro delle ditte delle Camere di commercio come titolari di azienda artigiana per almeno cinque anni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1949 ed il 31 dicembre 1958.

Art. 9.

I periodi coperti di assicurazione a norma della presente legge si cumulano con quelli derivanti da qualsiasi altra attività lavorativa. Tuttavia, l'assicurato potrà ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia all'età prevista dalle norme comuni o comunque prima dell'età fissata dall'articolo 6 della presente legge solo nella ipotesi che ne sussistano tutti i requisiti di legge, indipendentemente dai contributi che siano stati accreditati per effetto dell'applicazione della presente legge.

Coloro che liquidano la pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del limite di età previsto dall'articolo 6 della presente legge, hanno diritto, al compimento del normale limite stesso, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi a loro nome accreditati per effetto della presente legge.

Se peraltro la pensione già liquidata risulti maggiorata di una integrazione per portarla sino all'importo minimo, dal supplemento di cui al comma precedente deve detrarsi l'importo della integrazione predetta.

Il supplemento di pensione di cui al secondo comma del presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base accreditati ed è regolarmente integrato sino a 55 volte il suo ammontare, in conformità del disposto dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

I contributi eventualmente versati dopo la liquidazione del supplemento non danno titolo ad ulteriori supplementi e rimangono acquisiti alle rispettive gestioni.

Art. 10.

La composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è integrata da un rappresentante degli artigiani scelto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale fra i designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

Art. 11.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la gestione speciale è costituito un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:

a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

e) cinque rappresentanti degli artigiani nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta delle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, assicurando la partecipazione di almeno uno per ciascuna di esse.

Il presidente dell'Istituto ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante.

I membri di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo.

Art. 12.

Spetta al Comitato:

1) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;

2) decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della gestione;

3) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

4) esaminare i bilanci annuali della gestione;

5) dare pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano la attività della gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

6) dare parere sulla misura dei contributi.

Art. 13.

Le funzioni di sindaci della gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 14.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere emanate, in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, norme di attuazione anche di carattere transitorio nonchè norme intese a:

1) coordinare le norme della presente legge con quelle vigenti sulle assicurazioni sociali;

2) disciplinare i rapporti tra l'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti ed il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia dei pensionati e la gestione speciale istituita con la presente legge;

3) istituire un sistema di assicurazione facoltativa integrativa dell'assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge.

Art. 15.

Le norme dell'articolo 4 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1959.